

**PRIMATO DEL DIRITTO DELL'UNIONE E PRINCIPI  
FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE  
ITALIANO: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA  
CAUSA C-42/17 E GLI SCENARI FUTURI**

*Giovedì 1° febbraio 2018, Aula Magna della Corte di cassazione*

**REPORT**

*a cura del Dott. Stefano Bissaro<sup>1</sup>*

\*\* \*\* \*

***Premessa***

In data 1 febbraio 2018, presso l'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, ha avuto luogo un convegno, organizzato dalla Struttura decentrata della Corte Suprema di Cassazione e dall'Università degli Studi di Milano, dal titolo *“Primato del diritto dell'Unione e principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano: la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17 e gli scenari futuri”*.

Nell'ambito del convegno, sono intervenuti autorevoli esponenti dell'Accademia, delle Istituzioni ed importanti protagonisti del mondo giudiziario, che – a vario titolo e ciascuno sulla base delle proprie competenze – si sono occupati della nota vicenda *Taricco*, rispetto alla quale, come si preciserà oltre, la recente decisione della Corte di giustizia del 5 dicembre 2017 ha aggiunto un ulteriore e significativo tassello, senza tuttavia riuscire a risolvere tutti i nodi problematici ad essa sottesi.

Il presente *report* intende riassumere i punti salienti degli interventi svolti dai relatori. Esso si basa su note e appunti dell'Autore, cui sono dunque unicamente imputabili lacune, omissioni o imprecisioni. Il testo non è stato rivisto dai relatori che hanno partecipato al convegno.

---

<sup>1</sup> Dottorando di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.

\*\* \*\* \*

## ***Indirizzi di saluto***

➤ **Dott. Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, Riccardo FUZIO, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di cassazione, e Gianluca GRASSO, Formazione decentrata della Corte di cassazione**

Nei saluti introduttivi, gli intervenuti hanno positivamente rilevato come la vicenda *Taricco* abbia rappresentato una importante e proficua occasione per sperimentare le logiche del cd. “dialogo fra le Corti”.

In questo senso, è stato poi messo in evidenza come la Corte di Cassazione abbia ricoperto un ruolo di assoluto rilievo, prospettando alla Corte costituzionale in modo puntuale ed articolato le questioni poi decise con l’ord. n. 24 del 2017.

Un importante cenno è stato infine riservato alle recenti modifiche sia in ambito europeo (con riferimento alla Direttiva PIF) sia nel contesto nazionale, in cui, come noto, significative modifiche legislative hanno interessato, tra le altre, proprio la materia della prescrizione. Ci si è quindi chiesto, in questo senso, se tali interventi siano capaci di aprire scenari nuovi e diversi per il futuro, onde pervenire ad un più equilibrato rapporto tra tutela dei diritti fondamentali, da una parte, e la protezione degli interessi finanziari dell’Unione, dall’altra.

\*\* \*\* \*

## ***Introduzione***

➤ **Prof.ssa Chiara AMALFITANO, Università degli Studi di Milano**

La Prof.ssa Amalfitano ha svolto un intervento dal titolo “*Il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale dopo la sentenza Taricco e le (differenti) reazioni giurisprudenziali e dottrinali*”, dando conto, anzitutto, delle prime tappe della vicenda *Taricco*.

In questa prospettiva, la Prof.ssa ha messo in luce, in particolare, l’approccio funzionalistico che la Corte di Giustizia ha fatto proprio con la sentenza dell’8 settembre 2015 (d’ora in avanti *Taricco I*): circostanza, questa, correlata alla decisione della Corte di incentrare sull’art. 325 TFUE la propria motivazione, riformulando i quesiti pregiudiziali

sollevati G.U.P. di Cuneo e, altresì, i parametri interpretativi individuati nella sua ordinanza di rinvio.

La relatrice ha proseguito il proprio intervento valutando in modo critico la scelta della Corte di Lussemburgo di conferire efficacia diretta al citato art. 325 TFUE: la norma, infatti, è priva dei requisiti che di regola la Corte di giustizia impiega per riconoscere siffatta efficacia e da tale riconoscimento deriva un obbligo di disapplicazione con effetti *in malam partem*, sulla base di una interpretazione senza dubbio non prevedibile.

La Prof.ssa ha poi relazionato sulla mancata o inadatta considerazione da parte della Corte di giustizia, nella prima sentenza del 2015, delle specificità proprie dell'ordinamento costituzionale italiano (benché non evidenziate da parte del G.U.P. di Cuneo nella sua ordinanza di rinvio).

Esaurita questa disamina, la relatrice si è quindi concentrata sulle ricadute interne della sentenza *Taricco I*, evidenziando il carattere non univoco delle risposte giurisprudenziali e delle letture dottrinali, e dando poi conto della scelta della Corte costituzionale di incentrare il proprio rinvio pregiudiziale (di cui all'ord. n. 24 del 2017) sull'art. 25, secondo comma, Cost. (pur a fronte di un'invocazione anche di altri parametri di legittimità nelle ordinanze di rimessione dei giudici *a quibus*).

Infine, la Prof.ssa Amalfitano ha ragionato della struttura del sindacato di costituzionalità sui controlimiti (anche facendo riferimento alla recente sent. n. 269/2017), condividendo la scelta operata dai giudici comuni di rimettere una simile valutazione nelle mani della Corte costituzionale.

\*\* \*\* \*

### *I sessione.*

#### *La genesi della questione Taricco e la richiesta di un secondo intervento interpretativo della Corte di giustizia*

➤ **Prof.ssa Lucia Serena ROSSI, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**

Nell'introdurre le relazioni della prima sessione, la Prof.ssa Rossi ha evidenziato curiosamente che nelle traduzioni (dall'italiano) già della sentenza *Taricco I* (e così nelle conclusioni dell'avvocato generale Kokott e, ancora, nella sentenza *Taricco II* e nelle relative conclusioni dell'avvocato generale Bot) non risulta correttamente riprodotta la circostanza che

l'art. 157 del codice penale, nel disciplinare i termini di prescrizione, configura espressamente l'istituto come una causa di estinzione del reato.

➤ **Prof. Francesco VIGANÒ, Università Luigi Bocconi**

Il Prof. Viganò ha svolto un intervento dal titolo *“La prescrizione e il principio di legalità nella giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale”*, precisando, in modo quasi provocatorio, che sarebbero sufficienti pochi istanti per ricostruire lo *status* della prescrizione, atteso il carattere granitico della giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost., sent. n. 393 del 2006) per la quale la prescrizione costituisce istituto di diritto penale sostanziale, come tale coperto dalle garanzie dell'art. 25, secondo comma, Cost.

Dopo questa premessa, il relatore si è concentrato sulla giurisprudenza della Corte EDU, a partire dal celebre precedente *Coeme c. Belgio* (2000), passando per il caso *Oao Neftyanay Kompaniya Yukos c. Russia* (2011), fino al più recente *Previti c. Italia* (2013), sottolineando come, nella prospettiva convenzionale, l'istituto della prescrizione presenti una *ratio* ben diversa da quella sottesa al *nullum crimen* (agevolmente riscontrabile, quest'ultima, nell'esigenza di garantire la libera autodeterminazione individuale e, quindi, la calcolabilità delle possibili conseguenze sanzionatorie).

Nella parte finale del suo intervento, il Prof. Viganò, rifacendosi alle riflessioni del Prof. Claus Roxin, ha riflettuto sull'opportunità di rivedere la concezione sostanzialistica della prescrizione, muovendo dall'idea che un conto è riconoscere a ciascuno il diritto di sapere se e quando sarà punito (e proprio in omaggio alle istanze di prevedibilità sottese al principio di legalità penale), altro conto è garantire un diritto a conoscere in anticipo per quanto tempo dovrà essere tenuto nascosto il crimine, prima di escludere qualsivoglia persecuzione penale.

➤ **Avv. Sergio FIORENTINO, Avvocatura dello Stato (in sostituzione dell'Avv. Gianni DE BELLIS)**

L'Avv. Fiorentino ha presentato una relazione del titolo *“La prescrizione e il principio di legalità nelle difese dello Stato italiano”* illustrando i termini essenziali delle difese dello Stato in occasione delle due cause (C-105/14 e C-42/17) davanti alla Corte di giustizia.

A tal proposito, il relatore ha riferito che il tema della prescrizione (e le correlate criticità in ordine alla possibilità di disapplicare i termini massimi previsti a livello codicistico) non erano stati inizialmente presi in considerazione dalla difesa dello Stato nella

discussione della *Taricco I*, e ciò in linea con la particolare articolazione della prima ordinanza di rinvio del G.U.P. di Cuneo.

L'Avv. Fiorentino ha poi dato conto dei principali argomenti spesi in occasione del processo definito dalla *Taricco II*, in larga parte coincidenti con quelli proposti dalla stessa Corte costituzionale nell'ordinanza n. 24 del 2017. Egli ha evidenziato come le osservazioni del Governo italiano abbiano sottolineato la duplice lesione della legalità penale – sul versante tanto dell'irretroattività, quanto della determinatezza –.

Da ultimo, il relatore ha riflettuto sul ruolo della *primauté* e sul rapporto tra questa e l'esigenza di garantire i diritti fondamentali, evidenziando in questo senso anche le differenze tra il caso *Taricco* e il caso *Melloni*.

➤ **Dott. Vittorio DI BUCCI, Commissione europea**

La relazione del Dott. Di Bucci, dal titolo “*Il principio di legalità e i diritti dell'imputato nell'impostazione della Commissione europea*”, ha affrontato in primo luogo il tema delle differenze tra la nozione di legalità penale nazionale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., e quella europea, di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (d'ora in avanti “Carta”) e 7 CEDU, evidenziando in particolare il diverso perimetro applicative delle due.

Nell'analizzare le modalità con cui la Commissione ha preso parte ai vari giudizi, il relatore ha messo in luce anzitutto come, già nella causa *Taricco I*, fosse stato escluso, sulla base della Carta e della CEDU, che un'eventuale disapplicazione potesse intervenire in un momento successivo alla maturazione del termine di prescrizione.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sui requisiti posti dalla Corte di giustizia nella prima sentenza *Taricco* (sottolineando, in particolare, il carattere eccessivamente indeterminato del requisito del “*numero considerevole di casi*”), il Dott. Di Bucci ha poi riferito, con riguardo al parametro di cui all'art. 4, par. 2, TFUE come, nella prospettiva della Commissione, non potesse ravvisarsi alcuna incidenza sui contenuti essenziali dell'identità costituzionale italiana.

In conclusione, il Dott. Di Bucci si è interrogato sui rischi insiti nella recente decisione della Corte di giustizia, la quale potrebbe aprire ad una serie casi in cui, sul presupposto della valorizzazione dell'identità nazionale, potrebbe essere pesantemente compromesso il principio dell'uniforme applicazione del diritto UE.

➤ **Dott. Alessandro MARCIANO, Referendario presso la CGUE**

Con una relazione dal titolo “*Gli articoli 49 e 53 Carta e l’articolo 4, par. 2, TUE: invitati di pietra nei giudizi dinanzi alla Corte di giustizia?*”, il Dott. Marciano si è occupato di ricostruire il ruolo che i citati parametri hanno (o non hanno) avuto nelle decisioni della Corte di Lussemburgo.

Il relatore ha in primo luogo escluso che l’art. 49 della Carta possa essere considerato alla stregua di un “convitato di pietra”, ad esso avendo fatto esplicito riferimento la Corte di giustizia già nella sentenza *Taricco I* e su di esso avendo incentrato la propria motivazione nella sentenza *Taricco II*.

Il Dott. Marciano ha parimenti escluso che anche l’art. 53 della Carta possa essere inteso nei termini sopra indicati, dal momento che, in entrambe le decisioni, la Corte di giustizia non aveva necessità di utilizzarlo per sviluppare le proprie argomentazioni.

Il Dott. ha raggiunto la medesima conclusione anche con riferimento all’ultimo parametro sopra indicato, precisando che, in particolare nella prima sentenza *Taricco*, non è stato preso in considerazione l’art. 4, par. 2, TFUE perché, una volta esclusa la violazione dell’art. 49 della Carta, non aveva alcun senso riferirsi alla clausola identitaria; e che, nella *Taricco II*, la Corte non ha considerato il parametro in esame perché, nella prospettiva europea (diversamente da quanto auspicato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza 24 del 2017), esso deve essere collegato più che ai diritti individuali a questioni inerenti la struttura fondamentale (e quindi l’architettura costituzionale) dello Stato.

Infine, il Dott. Marciano si è unito al coro di chi ha ravvisato nell’intera vicenda *Taricco* una preziosa occasione per perfezionare le modalità di dialogo e confronto tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali (Corte costituzionale compresa).

\*\* \*\* \*

## ***II sessione.***

### ***Luci e ombre della pronuncia della Corte di giustizia***

#### **➤ Prof. Giuseppe TESAURO, già Avvocato Generale presso la CGUE e Presidente emerito della Corte costituzionale**

Introducendo la seconda sessione del convegno, il Prof. Tesauro ha espresso una valutazione in parte critica sull’intera vicenda *Taricco*, facendo presente che le evidenti ed incontestabili patologie del sistema italiano della prescrizione avrebbero dovuto forse indurre

la giurisprudenza comune e la stessa Corte costituzionale ad una più prudente ponderazione circa l'opportunità di difendere lo *status quo*, addirittura attraverso l'invocazione dei contro-limiti.

➤ **Prof. Enzo CANNIZZARO, Università degli Studi di Roma La Sapienza**

Ha evidenziato, in apertura, il Prof. Cannizzaro come la Corte di giustizia abbia assunto la decisione *Taricco II* ponendosi obiettivi di politica-giudiziaria: da un lato, preservando il sistema europeo di tutela dei diritti, dall'altro, evitando che la disapplicazione dello standard esclusivo previsto a livello nazionale potesse determinare violazioni *in malam partem*.

Il Prof. Cannizzaro si è interrogato poi sulla possibilità di considerare l'art. 325 TFUE come realmente dotato di effetti diretti, ragionando sull'aleatorietà di simili effetti in conseguenza della vaghezza e genericità delle condizioni imposte dalla sentenza *Taricco I* della Corte di giustizia.

In seguito, il relatore ha preso in considerazione il problema dell'armonizzazione richiamando i paragrafi nn. 43 e 44 della sentenza *Taricco II*, evidenziando le differenze tra la vicenda *Taricco* e la più volte citata vicenda *Melloni*.

➤ **Prof. Roberto MASTROIANNI, Università degli Studi di Napoli "Federico II"**

Il Prof. Mastroianni ha in primo luogo evidenziato come la vicenda *Taricco* possa essere inserita in un più ampio filone giurisprudenziale caratterizzato da una generale tendenza delle Corti costituzionali nazionali a riprendersi un ruolo centrale e pregnante nella tutela dei diritti fondamentali, e ciò a discapito sia dei giudici comuni che della stessa Corte di giustizia.

Il relatore ha poi formulato alcune considerazioni sulle differenze tra le due sentenze *Taricco* (in particolare per quel che riguarda la maggiore ampiezza in punto di motivazione della più recente decisione della Corte di giustizia) e tra la vicenda *Taricco* e i precedenti *Fransson* e *Melloni*, mettendo in luce in particolare il rapporto tra best standard di cui all'art. 53 della Carta e l'esigenza di garantire il primato e l'effettività del diritto dell'Unione.

Da ultimo, ragionando delle prospettive future, il Prof. Mastroianni ha evidenziato come da parte delle istituzioni dell'Unione ci sia una generale sfiducia nei confronti della capacità degli Stati di conformarsi al diritto eurounitario (ciò che, a ben vedere, ha giustificato la stessa creazione della categoria dell'effetto diretto) e di come, però, nella sentenza *Taricco II*, con specifico riguardo al sistema italiano della prescrizione, la Corte di giustizia sembra confidare in un futuro ed efficace intervento da parte del legislatore nazionale.

➤ **Prof. Alessandro BERNARDI, Università degli Studi di Ferrara**

Con il suo intervento, il Prof. Bernardi ha offerto una lettura dell'intera vicenda *Taricco* in parte dissonante dal prevalente orientamento dottrinale, precisando come nessuno dei protagonisti entrati in scena (il G.U.P. di Cuneo, la Corte di giustizia, in *Taricco I e II*, i giudici comuni, la Corte costituzionale e il legislatore nazionale) abbia in realtà convinto fino in fondo.

Il Prof. Bernardi ha poi sostenuto che lo strumento più idoneo per fronteggiare le patologie del regime prescrizionale italiano avrebbe dovuto essere l'art. 258 TFUE (che, come noto, disciplina la procedura d'infrazione per censurare gli Stati membri in riferimento alle violazioni degli obblighi UE).

Infine, il relatore ha precisato alcuni interrogativi su cui dottrina e giurisprudenza sono oggi e saranno chiamate in futuro a confrontarsi: 1) come ricostruire la base giuridica di matrice eurounitaria della potestà punitiva in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione? 2) Deve essere riformato il sistema italiano dopo l'adozione della Direttiva PIF? 3) Quali sono, in concreto, gli obblighi cui è tenuto il giudice comune alla luce della sentenza *Taricco II*? Dal momento che i fatti successivi all'8 settembre 2015, data di emissione della *Taricco I*, non sembrano poter sfuggire alla regola posta dall'art. 325, par. 2, TFUE, è possibile ritenere che (anche) il (nuovo) giudicato europeo provochi effetti *in malam partem*?

➤ **Prof. Massimo DONINI, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**

Nella sua relazione, il Prof. Donini ha formulato una serie di articolate considerazioni sul concetto di "diritto penale di lotta", mettendo in luce il fatto che, secondo la tradizionale architettura del nostro ordinamento (come efficacemente evidenziato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza 24 del 2017), al giudice non possono essere assegnati obiettivi di scopo e le fattispecie penali non possono essere strumentalizzate per raggiungere i medesimi obiettivi.

Il relatore ha poi ragionato intorno all'ipotesi di disapplicazione discendente dall'art. 325, par. 2, TFUE, precisando come non sia possibile riscontrare un privilegio per gli interessi esclusivamente nazionali e che, in ogni caso, questa rimane una valutazione ampiamente discrezionale.

Da ultimo, il Prof. Donini ha sottolineato che l'esigenza di predeterminazione legale delle fattispecie spiega effetti anche nella materia processuale e che, conseguentemente, anche qualora dovesse rivedersi la natura, come processuale e non sostanziale, della prescrizione,



il principio in forza del quale il giudice non può farsi legislatore del caso concreto rimane assolutamente fermo.

➤ **Prof. Roberto BIN, Università degli Studi di Ferrara**

Le riflessioni proposte dal Prof. Bin si sono prevalentemente concentrate sulle possibili determinazioni della Corte costituzionale dopo la sentenza *Taricco II*.

Il relatore ha, in questo contesto, preso in esame anzitutto la strada della sentenza interpretativa di rigetto, che la Corte in effetti potrebbe preferire sul presupposto del venir meno del generalizzato obbligo disapplicativo. Tale soluzione, però, ad avviso del Prof. Bin, non potrebbe garantire, in modo pieno e certo, il superamento di tutti i nodi problematici ancora aperti dopo la sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2017.

Il relatore ha quindi esaminato la possibilità che la Corte costituzionale decida di sollevare davanti a se stessa una questione avente ad oggetto gli artt. 160 e 161 c.p., interrogandosi circa la tollerabilità costituzionale di un sistema (quello italiano della prescrizione) che palesemente (e sistematicamente) viola i principi del diritto dell'Unione.

Il Prof. Bin, in conclusione, ha auspicato che la decisione della Corte, a prescindere dalle singole tecniche decisorie preferite, tenga in considerazione proprio la circostanza che il sistema nazionale in materia di prescrizione si pone in frontale contrasto con gli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione gravanti su ciascuno Stato membro.

➤ **Prof.ssa Barbara RANDAZZO, Università degli Studi di Milano**

La Prof.ssa Randazzo ha cominciato il suo intervento evidenziando il disagio che prova l'interprete nel cercare degli ancoraggi sicuri in un contesto in cui, come nel caso *Taricco*, il diritto si presenta sempre più con forme "liquide".

Ciò premesso, la relatrice ha ricostruito il contesto normativo di riferimento, raffrontando il perimetro del principio di legalità penale, da una parte, e l'esigenza di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, dall'altra.

La Prof.ssa Randazzo si è quindi interrogata sulla reale consistenza del dialogo instaurato tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia, mettendo in luce come nel caso *Taricco* lo strumento di cui all'art. 267 TFUE sia stato utilizzato in modo improprio, quasi come fosse un mezzo di impugnazione nei confronti della prima sentenza *Taricco*.

La relatrice ha poi riferito, in ordine alla controversa possibilità di considerare le sentenze della Corte di giustizia come fonti del diritto, che, a partire dalla sentenza 389 del

1989 la Corte costituzionale ha risolto in termini positivi questo dubbio (la Prof.ssa comunque ha riportato questa giurisprudenza, con alcune note critiche, auspicandone dei ripensamenti).

Infine, la Prof.ssa Randazzo ha posto in termini dubitativi, con alcuni rilievi critici, la questione della riconducibilità della prescrizione nell'ambito dell'identità costituzionale nazionale.

\*\* \*\* \*

### *III sessione.*

#### *Le ricadute della sentenza della Corte di giustizia nel giudizio di legittimità costituzionale e nei giudizi di legittimità e di merito*

➤ **Prof.ssa Maria Elisa D'AMICO, Università degli Studi di Milano**

Nell'introdurre la terza e ultima sessione del convegno, la Prof.ssa D'Amico ha in primo luogo ragionato dei vincoli discendenti dalla sentenza *Taricco II*, anzitutto, nei confronti del legislatore nazionale, chiedendosi in questo senso se le recenti modifiche intervenute nella materia della prescrizione possano essere considerate sufficienti a far fronte alle patologie denunciate dalla Corte di giustizia.

La Prof.ssa D'Amico ha poi preso in considerazione le possibili soluzioni del giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale, mettendo in luce le criticità sottese alle diverse strade percorribili: dalla sentenza interpretativa di rigetto, che invero non potrebbe escludere interpretazioni eterogenee nella giurisprudenza comune, alla sentenza di accoglimento, che viceversa potrebbe avere, in particolare dal punto di vista istituzionale, un impatto negativo sul dialogo avviato in modo convincente dalla Corte di giustizia.

La Prof.ssa, dopo aver evidenziato, con diverse sottolineature positive, che la vicenda *Taricco* ha rappresentato una preziosa occasione per instaurare un fecondo dialogo interdisciplinare, ha infine sviluppato alcune riflessioni intorno all'evoluzione del "diritto penale europeo" e al ruolo che in questo percorso evolutivo ha avuto la dottrina, nonché, da ultimo, circa le contestabili scelte del legislatore storico che, proprio in ragione della rigidità di alcuni principi (come quello scolpito dall'art. 25, secondo comma, Cost.), ha potuto e potrebbe ulteriormente costruire discipline che si traducono in discutibili garanzie di impunità.

➤ **Dott. Raffaele GARGIULO, Assistente di studio alla Corte costituzionale**

Il primo elemento su cui ha riflettuto il Dott. Gargiulo è rappresentato dal carattere assolutamente proficuo e positivo del dialogo messo in moto dagli attori del caso *Taricco*.

Il relatore, dopo aver ricostruito, nei loro termini essenziali, le prime tappe della vicenda in esame e dopo aver ribadito le motivazioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento dell'ordinanza 24 del 2017, ha ragionato intorno agli elementi che connotano il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., distinguendolo dai suoi omologhi europei (art. 49 della CDFUE in particolare), precisando che il primo, in ragione dell'ampiezza della sua formulazione, presenta un perimetro applicativo assai più ampio.

Il Dott. Gargiulo, a questo punto, ha riflettuto sulle possibili determinazioni della Corte costituzionale, considerando, in termini di sostanziale adesione, la strada della restituzione degli atti ai giudici *a quibus* in conseguenza della sopravvenienza della sentenza *Taricco II* e la soluzione dell'interpretativa di rigetto; nel dare conto anche della possibile decisione di inammissibilità per erroneità sopravvenuta del presupposto interpretativo, il Dott. Gargiulo ha espresso il proprio punto di vista critico rispetto alla soluzione, pur se autorevolmente sostenuta, dell'autorimessione.

➤ **Dott. Gastone ANDREAZZA, Consigliere della Corte Suprema di cassazione**

Il Dott. Andreazza ha sviluppato le proprie riflessioni sulle condizioni poste dalla sentenza *Taricco I* per la non-applicazione del termine massimo previsto dagli artt. 160 e 161 c.p., muovendo dalla considerazione che, in ogni caso, benché di matrice giurisprudenziale, il precetto penale risultante dalle sentenze *Taricco* non può non essere letto alla luce del principio di determinatezza.

Nel richiamare il dibattito avutosi sull'insuperabile genericità del requisito del "*numero considerevole di casi*", il Dott. Andreazza si è occupato, in particolare, di illustrare le diverse letture offerte dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al secondo requisito individuato dalla Corte di giustizia, ovvero sia quello della "*gravità*" della frode.

A tal fine, il Dott. ha dato conto di un primo orientamento, di tipo estensivo, che considera come rientranti nell'orbita dell'obbligo imposto dalla *Taricco* anche le condotte prive del carattere della fraudolenza (come quelle incriminate dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, di natura meramente omissiva), ciò alla luce anche della formulazione, ampia, dell'art. 325 TFUE; e di un secondo, di tipo restrittivo, che viceversa individua nella fraudolenza un requisito indefettibile per poter considerare vincolante il *dictum* della Corte di giustizia.

In conclusione, il Dott. Andreazza ha sottolineato che la sentenza *Taricco II*, pur se indubbiamente positiva nel suo esito, non sembra aver risolto i nodi problematici relativi alla precisa definizione delle condizioni poste dalla sentenza *Taricco I*.

➤ **Dott. Gaetano DE AMICIS, Consigliere della Corte Suprema di cassazione**

Il Dott. De Amicis ha evidenziato, in primo luogo, come ben abbia fatto la Corte di giustizia a richiamare il legislatore nazionale al proprio compito istituzionale, riconoscendogli correttamente una posizione di priorità rispetto all'assolvimento degli obblighi discendenti dall'art. 325 TFUE. A tal proposito, il relatore si è interrogato anche sull'effettiva idoneità delle recenti modifiche inserite dalla cd. "Riforma Orlando" a fronteggiare le patologie del sistema italiano in punto di prescrizione con riferimento alle condotte lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

Il Dott. De Amicis ha quindi ragionato su taluni aspetti critici della sentenza *Taricco II*, pur esprimendo in termini generali un giudizio positivo sul *dictum* della Corte di giustizia: il relatore ha così evidenziato, in primo luogo, che non è stato minimamente preso in considerazione il fondamentale corollario della riserva di legge; dalla decisione *Taricco II*, poi, sembra derivare una de-quotazione del best-standard sancito dall'art. 53 della Carta e una necessaria riqualificazione dell'istituto della prescrizione come avente natura processuale; ed ancora, il Dott. De Amicis ha criticamente osservato che la Corte di giustizia sembra assegnare un ruolo primario al giudice comune per quanto concerne la valutazione sulla compatibilità dell'obbligo disapplicativo imposto dalla sentenza *Taricco I* con il contro-limite rappresentato dall'art. 25, secondo comma, Cost., estromettendo così la Corte costituzionale.

Il Dott. De Amicis, infine, ha formulato alcune considerazioni sui possibili sviluppi futuri, considerando, in particolare, le novità introdotte dalla Direttiva PIF la quale, nel più volte citato art. 12, sembra suggerire proprio una rimeditazione dello *status* dell'istituto della prescrizione in termini processuali.

➤ **Dott. Giuseppe RICCARDI, Consigliere della Corte Suprema di cassazione**

Il Dott. Riccardi, estensore della nota ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del marzo 2016, ha anzitutto messo in luce le criticità insite in un dialogo in cui i due interlocutori, la Corte di giustizia e i giudici italiani, non sembrano condividere la stessa grammatica.

Il Relatore ha poi espresso diverse perplessità sulla scelta della Corte di giustizia di imporre un obbligo di disapplicazione anche con riferimento al principio di assimilazione di

cui all'art. 325, par. 2, TFUE, rimarcando, in questo senso, le profonde differenze, sul duplice versante dell'origine e della struttura della fattispecie, che caratterizzano, da un parte, il delitto associativo finalizzato al contrabbando di tabacchi (per il quale, come noto, l'ordinamento non prevede un tetto massimo in caso di atti processuali interruttivi) e, dall'altra, le condotte lesive degli interessi finanziari dell'Unione oggetto d'accertamento giudiziale nell'ambito della vicenda *Taricco*.

Infine, il Dott. Riccardi ha preso in considerazione il silenzio della Corte costituzionale, prima, e della Corte di giustizia, poi, sulla riserva di legge, prefigurando conseguentemente scenari problematici in cui, proprio sulla base del citato art. 325 TFUE, potrebbe configurarsi competenze penali dirette in capo alle istituzioni dell'Unione.

\*\* \*\* \*

## ***Conclusioni***

### **➤ Dott. Ernesto LUPO, Primo Presidente emerito della Corte Suprema di cassazione**

A conclusione dei lavori del convegno, il Presidente Lupo ha positivamente osservato il contributo fornito da ciascun relatore alla discussione, che si è andata via via arricchendo di prospettive e sensibilità diverse.

Delle molte questioni su cui si sono confrontati i vari relatori, il Presidente Lupo ha affrontato in particolare il tema degli scenari futuri, ragionando sulle possibili decisioni della Corte costituzionale, anche alla luce della recente sentenza n. 269 del 2017, la quale, come noto, ha aggiunto importanti tasselli con riferimento alle regole d'ingaggio tra il sistema nazionale e il sistema dell'Unione.

Richiamando il paragrafo n. 59 della sentenza *Taricco II*, il Presidente Lupo ha poi evidenziato come, nell'assegnare, in modo generico, al giudice nazionale il compito di valutare la compatibilità della regola posta dalla Corte di giustizia con il principio di determinatezza, ha chiamato in causa sia il giudice comune, sia, più significativamente, la Corte costituzionale, la quale, pertanto, potrebbe decidere una volta per tutte una simile questione, senza demandarla ai giudici comuni, con il rischio concreto di interpretazioni non univoche.

A tal riguardo, peraltro, il Presidente Lupo non ha mancato di rilevare che sussistono sostanziali differenze tra gli obblighi disapplicativi discendenti dai due paragrafi dell'art. 325 TFUE, ribadendo come quello relativo al primo paragrafo, in ragione della vaghezza delle condizioni poste dalla Corte di giustizia, non possa in alcun modo configurarsi.

Nel sottolineare la circostanza che la recente Direttiva PIF possa utilmente servire per precisare quantomeno il requisito della “*gravità*” della frode (lesiva degli interessi finanziari dell'Unione), il Presidente Lupo ha infine formulato alcune considerazioni di ampio respiro sul tema dei rapporti tra le Corti, evidenziando come la vicenda Taricco sia stata emblematica dei rischi connessi ad una interlocuzione diretta tra giudice comune e Corte di Lussemburgo e di come, per altro verso, il ruolo della Corte costituzionale sia stato fondamentale per coagulare le questioni e quindi ricevere poi una risposta unitaria.